MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA

Art. 12

Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INPDAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 25 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento. 1-bis. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 possono dare attuazione al disposto dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e 1994, destinando agli investimenti di cui al predetto articolo 3 una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente disponibili Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novembre. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.

Versione in vigore dal 22 luglio 1993, non più in vigore dal 3 febbraio 1999 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la finanza pubblica
Estremi	Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155

Capo	I — Disposizioni in materia di spesa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-finanza-pubblica-1993/art-12-deposito-in-tesoreria-di-quota-parte-delle-disponibilita-degli-enti/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it